

infQ azienda – Novembre 2023

ULTIME NOVITÀ FISCALI

Causale contributo EPPI Risoluzione Agenzia Entrate 22.9.2023, n. 53/E	<p>È “riattivata” la causale contributo “E068” per il versamento, con il mod. F24, dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dagli iscritti all’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (“EPPI”).</p>
Decreto Energia DL 29.9.2023, n. 131	<p>È stato pubblicato sulla G.U. il c.d. “Decreto Energia” che prevede la possibilità di regolarizzare entro il 15.12.2023, tramite ravvedimento le violazioni, anche se già constatate non oltre il 31.10.2023, relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mancata / tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi; • memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri; • mancata emissione di ricevute / scontrini fiscali / ddt; • emissione di ricevute / scontrini fiscali / ddt con importi inferiori a quelli reali.
Operatività Registro Titolari effettivi Decreto MiMiT 29.9.2023	<p>Con la pubblicazione sulla G.U. del prescritto Decreto è stata attestata l’operatività del sistema di comunicazione al Registro Imprese dei dati / informazioni relativi alla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica (srl, spa, ecc.), persone giuridiche private tenute all’iscrizione nello specifico Registro, nonché dei trust e istituti giuridici affini stabiliti / residenti in Italia. La (prima) comunicazione va inviata entro l’11.12.2023 tramite ComUnica, utilizzando l’applicativo DIRE (sono dovuti i diritti di segreteria nella misura di € 30).</p>
Collegato Finanziaria 2024 DL 18.10.2023, n. 145	<p>È stato pubblicato sulla G.U. il Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2024” che, limitatamente al 2023, ha introdotto la mensilizzazione del secondo acconto IRPEF. La nuova disposizione, riservata alle persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi / compensi 2022 non superiori a € 170.000, prevede il differimento del termine di versamento al 16.1.2024 (unica soluzione) e la possibilità di rateizzare quanto dovuto in 5 rate di pari importo, con applicazione degli interessi dello 0,33% mensili.</p>

COMMENTI**LA SUPER DEDUZIONE 2024 PER I NUOVI DIPENDENTI**

L'art. 6, Legge n. 111/2023, contenente la "Delega al Governo per la riforma fiscale", prevede alla lett. a) del comma 1, la **riduzione dell'IRES** (c.d. "mini IRES") in caso di impiego del reddito prodotto in:

- investimenti, con particolare riferimento a quelli "qualificati";
- **nuove assunzioni** ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili.

In alternativa, per le imprese che non beneficiano di tale riduzione, alla lett. b) del citato comma 1 è prevista la possibilità di fruire di incentivi per gli investimenti "qualificati", anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonché di misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni, anche mediante la **maggiorazione della deducibilità dei relativi costi**.

Recentemente, l'art. 4 del D.Lgs. approvato in via preliminare in data 16.10.2023, a parziale attuazione delle disposizioni di cui al citato art. 6, e, in particolare, in attesa "*dell'attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a)*", riconosce **per il 2024** una maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di **nuove assunzioni a favore dei soggetti IRPEF / IRES** titolari di reddito d'impresa / lavoro autonomo.

SOGGETTI INTERESSATI

L'agevolazione spetta ai titolari di reddito d'impresa / lavoro autonomo che hanno **esercitato l'attività "per almeno" 365 giorni** nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 (**2023** per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

In particolare, possono beneficiare della maggiorazione i seguenti soggetti:

- **spa, sapa, srl, società cooperative** e di mutua assicurazione, Enti pubblici e privati, trust aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- stabili organizzazioni di soggetti non residenti localizzate in Italia;
- **enti non commerciali** e altri soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), TUIR, in relazione al reddito di impresa conseguito;
- **imprese individuali, imprese familiari e aziende coniugali**;
- società di persone (**snc, sas**) e soggetti equiparati (associazioni professionali);
- **lavoratori autonomi**.



Per espressa previsione il beneficio **non è riconosciuto** alle società / enti:

- in **liquidazione ordinaria**;
- assoggettati a **liquidazione giudiziale o ad altri istituti liquidatori** relativi alla crisi d'impresa (ad esempio, concordato preventivo, concordato minore, accordi o piani di ristrutturazione soggetti ad omologazione da cui deriva l'estinzione dell'impresa).

L'agevolazione, come precisato nella Relazione tecnica, **non è riconosciuta ai soggetti forfetari**.

MAGGIORAZIONE DEDUZIONE COSTO DEL PERSONALE

Limitatamente al 2024, il **costo del personale** di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è **maggiorato**, ai fini della determinazione del reddito, **di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale**. Di fatto, relativamente a tale costo la deduzione passa dal 100% al 120%.

Incremento occupazionale

Ai fini in esame l'incremento occupazionale:

- sussiste se il **numero di dipendenti a tempo indeterminato** al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (in generale, **al 31.12.2024**) è **superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato** del periodo d'imposta precedente (in generale, **2023**);
- va considerato al **netto delle diminuzioni occupazionali** verificatesi in società controllate / collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Costo incremento occupazionale

In presenza di un incremento occupazionale, il costo rilevante sul quale applicare la maggiorazione è individuato nel **minor importo tra**:

- il **costo effettivo** riferito ai **nuovi assunti**;

- l'**incremento complessivo del costo del personale** risultante alla voce B.9) di Conto economico rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31.12.2023 (in generale, 2023).

Merita evidenziare che:

- i costi riferibili al personale dipendente sono **imputati temporalmente** in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente ossia in base al **principio di competenza** ovvero al principio "misto" cassa / competenza **per i lavoratori autonomi** (ossia cassa con riferimento ai costi "ordinari" e competenza con riferimento al TFR);
- non sussiste alcun costo relativo all'incremento occupazionale nel caso in cui il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2024 risulti pari o inferiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel 2023.

Presenza di nuovi assunti rientranti in categorie meritevoli di maggior tutela

Il costo relativo al nuovo assunto è **moltiplicato per uno specifico coefficiente di maggiorazione**, definito con un apposito Decreto, se il **dipendente appartiene ad una categoria di lavoratori meritevoli di maggior tutela** individuati nell'Allegato 1 del D.Lgs. in esame (sotto riportato). Il costo così maggiorato rileva anche ai fini della determinazione dell'incremento complessivo del costo del personale.

LAVORATORI MERITEVOLI DI MAGGIOR TUTELA	
	<ul style="list-style-type: none"> • lavoratori molto svantaggiati ex art. 2, n. 99), Regolamento UE n. 651/2014; • persone con disabilità ex art. 1, Legge n. 68/99, persone svantaggiate ex art. 1, Legge n. 381/91, ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, persone detenute / internate in istituti penitenziari, condannati, internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno ex art. 21, Legge n. 354/75; • donne con almeno 2 figli di età inferiore a 18 anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali UE; • giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile ex art. 27, comma 1, DL n. 48/2023; • lavoratori con sede di lavoro in una Regione con PIL 2018 pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale; • soggetti già beneficiari del reddito di cittadinanza, decaduti dal beneficio e che non presentano i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione.

ABROGAZIONE ACE

Merita evidenziare che l'art. 5 del Decreto in esame prevede l'**abrogazione dell'ACE a decorrere dal 2024**, fatto salvo il riporto / utilizzo delle eccedenze pregresse.

SCADENZARIO *Mese di Novembre 2023*

Mercoledì 8 novembre	
BONUS LIBRERIE 2022	Termine ultimo, differito recentemente, per la presentazione (entro le ore 12:00) in via telematica, dell'istanza accessibile al seguente indirizzo taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/ , per la richiesta del "bonus librerie" spettante, per le spese sostenute nel 2022, agli esercenti attività di commercio identificati dai codici 47.61 e 47.79.1.
Venerdì 10 novembre	
MOD. 730/2023 INTEGRATIVO	<ul style="list-style-type: none"> • Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/pensionato/collaboratore, della copia del mod. 730/2023 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 integrativo; • invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte del CAF / professionista abilitato dei modd. 730/2023 integrativi e dei relativi modd. 730-4 integrativi.
Mercoledì 15 novembre	
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2021	Versamento della terza rata dell'imposta sostitutiva (11%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2021 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2022	Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva (14%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2022 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2023	Redazione e asseverazione della perizia e versamento della prima rata / unica soluzione dell'imposta sostitutiva (16%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2023 come previsto dalla Finanziaria 2023 (codice tributo 8056 per terreni, 8055 per partecipazioni non quotate e 8057 per partecipazioni negoziate in mercati regolamentati).
RIDETERMINAZIONE VALORE CRIPTO-ATTIVITÀ	Versamento, da parte dei soggetti che detengono crypto-attività all'1.1.2023, (unica soluzione / prima rata) dell'imposta sostitutiva (14%) dovuta per rideterminare il costo / valore di acquisto alla predetta data ex art. 9, TUIR (valore normale). Termine così prorogato ad opera del DL n. 132/2023, c.d. "Decreto Proroghe".

Giovedì 16 novembre

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE	<ul style="list-style-type: none"> • Liquidazione IVA del mese di ottobre e versamento dell'imposta dovuta; • liquidazione IVA del terzo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a ottobre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a: <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); • utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate a ottobre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).
INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO	Pagamento del premio INAIL (quarta rata) per la regolazione 2022 e anticipo 2023.
INPS CONTRIBUTI IVS	Versamento della terza rata fissa 2023 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di ottobre.
INPS GESTIONE SEPARATA	<p>Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a ottobre a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a ottobre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p> <p>Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA con DIS-COLL (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).</p>

INPS AGRICOLTURA	Versamento della terza rata 2023 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP).
UTILIZZAZIONE IN COMPENSAZIONE "BONUS ENERGETICI" PRIMO / SECONDO TRIMESTRE 2023	Termine ultimo per utilizzare in compensazione, tramite il mod. F24, il credito d'imposta connesso all'acquisto di energia elettrica / gas naturale relativo al primo / secondo trimestre 2023, da parte delle imprese energivore / non energivore / gasivore / non gasivore. Il termine originario del 31.12.2023 è stato così anticipato ad opera del DL n. 132/2023, c.d. "Decreto Proroghe".

Lunedì 20 novembre

ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.
RIPRESA ADEMPIMENTI SOGGETTI ALLUVIONATI	Presentazione, da parte dei soggetti colpiti dall'emergenza alluvionale che ha interessato Emilia Romagna / Toscana / Marche che hanno usufruito della sospensione dei termini degli adempimenti tributari, in scadenza nel periodo 1.5 - 31.8.2023: <ul style="list-style-type: none"> • dei mod. INTRA relativi ai mesi di aprile, maggio, giugno / secondo trimestre e luglio; • della dichiarazione IVA OSS del secondo trimestre relativa alle vendite a distanza di beni / prestazioni di servizi a consumatori finali UE; della comunicazione dati delle liquidazioni IVA (LIPE) relative a gennaio / febbraio / marzo (soggetti mensili) e al primo trimestre (soggetti trimestrali).
RIPRESA VERSAMENTI SOGGETTI ALLUVIONATI	Versamento delle somme sospese nel periodo 1.5-31.8.2023 per i soggetti colpiti dall'emergenza alluvionale che ha interessato l'Emilia Romagna, la Toscana e le Marche relative a: <ul style="list-style-type: none"> • IVA mese di aprile / primo trimestre, maggio, giugno e luglio / secondo trimestre in scadenza rispettivamente il 16.5, 16.6, 17.7 e 21.8; • IMU 2023 (prima rata) in scadenza il 16.6; • ritenute d'acconto relative a aprile, maggio, giugno e luglio in scadenza rispettivamente il 16.5, 16.6, 17.7 e 21.8 operate su redditi di lavoro dipendente / assimilati;

RIPRESA VERSAMENTI SOGGETTI ALLUVIONATI	<ul style="list-style-type: none"> • prima e seconda rata fissa 2023 contributi IVS artigiani / commercianti, in scadenza rispettivamente il 16.5 e 21.8; • contributi previdenziali ed assistenziali relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di aprile, maggio, giugno e luglio in scadenza rispettivamente il 16.5, 16.6, 17.7 e 21.8, nonché contributi dovuti alla Gestione separata INPS, compresi i contributi / premi INAIL; • mod. REDDITI / IRAP 2023; • definizione agevolata degli avvisi bonari; • definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento; • regolarizzazione degli omessi versamenti delle rate dovute a seguito di alcuni istituti definitivi (conciliazioni ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92, accertamento con adesione, acquiescenza avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione e reclamo / mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92).
DOMANDA SOSPENSIONE VERSAMENTI PREVIDENZIALI ALLUVIONATI	Presentazione della domanda, da parte di artigiani / commercianti e soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che all'1.5.2023 con residenza / sede legale o operativa nei territori alluvionati di Emilia Romagna / Toscana / Marche, per beneficiare della sospensione dei versamenti previdenziali in scadenza nel periodo 1.5 - 31.8.2023.

Lunedì 27 novembre

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili).
--	--

Giovedì 30 novembre

ACCONTI Mod. 730/2023	Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l'importo dovuto a titolo di acconto 2023 (seconda o unica rata).
MOD. REDDITI 2023	Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. REDDITI 2023, relativo al 2022, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
MOD. IRAP 2023	Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. IRAP 2023, relativo al 2022, di società di persone / assimilati e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
MOD. CNM	Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. CNM relativo al 2022, da parte della società consolidante.
REGIME DI TRASPARENZA OPZIONE 2023-2025	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione per il regime di trasparenza per le neo società costituite nel 2023 (fino al 30.11) che intendono scegliere tale regime per il triennio 2023 – 2025, non potendo indicare l'opzione nel quadro OP del mod. REDDITI.
IRAP OPZIONE 2023-2025	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate, da parte di società di persone in contabilità ordinaria, costituite nel 2023 (fino al 30.11), della comunicazione dell'opzione per la determinazione, a decorrere dal 2023, dell'IRAP con il metodo c.d. "da bilancio" (la scelta vincola il triennio 2023 – 2025), non potendo indicare l'opzione nel quadro IS del mod. IRAP.
ACCONTI IRPEF / IRES/ IRAP	Versamento della seconda o unica rata dell'acconto IRPEF / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2023 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare. Per le imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2022 non superiori a € 170.000 il versamento dell'acconto è stato differito al 16.1.2024, con possibilità di rateizzare quanto dovuto in 5 rate mensili.
ACCONTI CEDOLARE SECCA	Versamento della seconda o unica rata dell'acconto dell'imposta sostitutiva (cedolare secca) dovuta per il 2023. Per le imprese / lavoratori autonomi con ricavi / compensi 2022 non superiori a € 170.000 il versamento dell'acconto è stato differito al 16.1.2024, con possibilità di rateizzare quanto dovuto in 5 rate mensili.

ACCONTI CONTRIBUTI IVS	Versamento della seconda rata dell'acconto 2023 dei contributi previdenziali sul reddito eccedente il minimale da parte dei soggetti iscritti alla Gestione INPS commercianti – artigiani.
ACCONTI CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA	Versamento della seconda rata dell'acconto 2023 del contributo previdenziale da parte dei professionisti senza Cassa previdenziale.
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di ottobre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE	Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative: <ul style="list-style-type: none"> • ai mesi di luglio / agosto / settembre (soggetti mensili); • al terzo trimestre (soggetti trimestrali); utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.
CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di ottobre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.
IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE FATTURE ELETTRONICHE	Versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) nel terzo trimestre. Se l'importo dovuto per il primo trimestre e/o secondo trimestre risulta non superiore (pari o inferiore) a € 5.000, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre (30.11).
IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS).
ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILE IMPRESA INDIVIDUALE	Versamento della prima rata (60%) dell'imposta sostitutiva dovuta (8%) per l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale.
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA / CESSIONE AGEVOLATA / TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE EFFETTUATA	Versamento della seconda rata (40%) dell'imposta sostitutiva dovuta (8% - 10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione / cessione / trasformazione) per l'assegnazione / cessione agevolata

ENTRO IL 30.9	dei beni d'impresa / trasformazione agevolata in società semplice effettuata entro il 30.9.
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA / CESSIONE AGEVOLATA / TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE EFFETTUATA ENTRO IL 30.11	Termine entro il quale effettuare: <ul style="list-style-type: none"> • l'assegnazione / cessione agevolata ai soci dei beni d'impresa; • la trasformazione agevolata in società semplice. L'imposta sostitutiva dovuta (8% - 10,50%) in unica soluzione va versata entro il 30.11.2023.
RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE	Versamento della terza rata per la regolarizzazione (c.d. "ravvedimento speciale") delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e periodi d'imposta precedenti.
MODELLO REGOLARIZZAZIONE CRIPTO- ATTIVITÀ	Presentazione della domanda di regolarizzazione delle cripto-attività prevista a favore di persone fisiche / enti non commerciali / società semplici ed equiparate, che non hanno indicato nel mod. REDDITI le cripto-attività detenute entro il 31.12.2021 / redditi sulle stesse realizzati.

Venerdì 1 dicembre

COMUNICAZIONE CREDITI NON UTILIZZABILI 110%	Decorrenza dell'obbligo di invio all'Agenzia delle Entrate dell'apposita Comunicazione, da parte dell'ultimo cessionario, per i crediti (derivanti dalle opzioni per sconto in fattura / cessione del credito a seguito di interventi edilizi / di riqualificazione energetica agevolati) non più utilizzabili per una causa diversa dal decorso del termine ultimo di utilizzo degli stessi. Tale Comunicazione va inviata anche per i crediti non utilizzabili a seguito di eventi di cui si è venuti a conoscenza prima dell'1.12.2023. Con riferimento a tale ultima fattispecie, la nuova Comunicazione va effettuata entro il 2.1.2024.
--	--